

la MONETA :

I Lira (o libbra) = 20 soldi
I soldo = 12 denari

I S c u d o = 5 lire (°)

I D u c a t o = 6 lire (°)

I A u r e o =

L i v e l l o

DIZION.

Livello o libellu sfu un termine particolarmente usato dal Medioevo a una particolare figura di contratto agrario, largamente diffusa in Italia, per la quale un concedente dava una terra in godimento a un ricevente o livellario, per un certo periodo di tempo, a determinate condizioni e dietro un pattuito compenso. In Lombardia il livello era un contratto di locazione-conduzione, contrapposto alla precaria-enfiteusi che conserva il carattere intermedio tra locazione e vendita.

Più tardi è divenuta possibile l'affrancazione, con il pagamento pari a 15 annualità del canone di livello o mediante la capitalizzazione al CENTO per 5 della somma dovuta in denaro.

Dicevasi il reddito assicurato sui fondi o denari ceduti a terzi, distinguendosi in riservativo e conservativo.

Il primo si aveva quando il concedente, trasferendo il dominio diretto a quello utile di un fondo al concessionario, si riservava il diritto ad una prestazione. (compenso)

Il secondo (detto anche bollare - dalla bolla CUM ONUS di Papa Pio V del 19 Gennaio 1569) si aveva allorché il concedente, nel consegnare un capitale, obbligavasi a non ripeterlo più, riservandosi non di meno il diritto ad un'annua prestazioni (o compenso) sui frutti del fondo, sia in generi che in denaro.

A R I M A N N I A

terre concesse agli - arimannii - dal Sovrano come contropartita della loro prestazione del servizio militare in luogo.

C a p p e l l a n i a

Può definirsi cappellania secondo l'insegnamento dei canonici un Ente Ecclesiastico sorto per volontà di un fedele, con i beni da lui forniti, allo scopo di adempiere ai fini del culto, che egli ha indicato (il più frequente sante Messe ed uffici).

Vi sono due tipi di Cappellania :


EcclesiasticaLaicale

La prima consiste in un vero e proprio beneficio eretto con decreto vescovile, in seguito al quale i beni lasciati dal donante o testatore divengono a tutti gli effetti dei beni ecclesiastici. (spiritualizzazione dei beni.

La Laicale è un Ente privo di erezione canonica. Secondo il diritto dello Stato, con la legge 15 Agosto 1867 le cappellanie dei due dipi, vennero soppresse ad eccezione del Beneficio Parrocchiale.

Dopo il Concordato con la Santa Sede , legge 27/5/1929 , gli art. 29/30/31 della legge N° 4 venne riammesso il riconoscimento della Cappellania Ecclesiastica.

I
N
A
N
T
I
C
O



GRANDI MONASTERI

↓

FONDAZIONI con CENTRO PROPRIO e CLERO proprio

↓

e dopo la DISTRUZIONE
dei Grandi Monasteri

↓

MONASTERI della CAMPAGNA

↓

che col tempo divennero

MONASTERI staccati dalla Mensa Arcivescovile
o che si fecero

↓

SANTUARI in onore alla VERGINE MARIA
od ai Santi MARTIRI locali

R
E
D
D
I
T
I

ai singoli
MEMBRI
dette
PREBENDE

↓

(che dopo la RIFORMA (Concilio di Trento)
riacquistarono il CARATTERE SACRO)

B e n e f i c i o

Il termine *b e n e f i c i u m* si trova usato nell'alto Medio-
evo per indicare il rapporto che si stabiliva quando un propieta-
rio cedeva il suo fondo a un altro - per lo più alla Chiesa - riceven-
do nuovamente a titolo precario, contro determinate prestazioni o
tributi; una delle istituzioni da cui nacque il rapporto feudale,
onde già nel sec. IX, il termine è spesso sinonimo di feudo.

Beneficio Ecclesiastico

La storia del B.e. non può essere staccata da quella dell'evoluzione
del patrimonio ecclesiastico; il suo nome comincia ad essere usato
nel sec. IX

Qualunque beneficio è unito ad un ufficio (vescovati - canonicati -
parrocchie - cappellanie

Speciali regole canoniche dispongono le assegnazioni dei benefici
che attualmente sono regolati non solo dalle predette leggi canoniche
ma anche da quelle dello Stato

Di solito il beneficiario percepiva tutti i redditi del beneficio,
con l'obbligo però, puramente morale (non sussistente per i cardi-
nali) di erogare il superfluo ai poveri.

Il beneficiario doveva adempiere agli oneri annessi al beneficio e
quindi provvedere a tutto ciò che abbisognava per il culto nella
chiesa annessa,-

Doveva inoltre amministrare il patrimonio secondo le regole stabilite
dalla Chiesa e gli incombevano le spese di manutenzione dei beni,
salvo quelle per le riparazioni straordinarie della chiesa stessa
e dell'abitazione dell'investito.

Per spiegare l'evoluzione del " beneficio ecclesiastico " nei se-
colo primitivi, ci è d'aiuto l'Enciclopedia Motta, che riporta :

" Ente giuridico costituito ed eretto dall'autorità ecclesiastica
composto da un ufficio sacro e dal diritto di percepire i redditi
spettantegli d'ufficio.

Esso è una ISTITUZIONE ECCLESIASTICA, una persona morale, non col-
leggiata, con proprie capacità, diritti e doveri

segue

MISURE di LUNGHEZZA

CUBITO = braccio (milanese)	=	mt; 0,5949
Oncia	=	" 0,0495
BRACCIO = cubito.		
Piede = 12 oncie = 144 punti	=	mt. 0,4351

MISURE DI SUPERFICE

Pertica Milanese = 24 tavole	è	mt.2 654,5	: 24 T.
Tavola = 12 piedi	=	" 27.27	
Piede = 12 oncie	=	" 2.27	
Oncia	=	" 0.1893	
JUGERO = 12 pertiche	è	" 7854.	

MISURA DI CAPACITA'

Brenta = 3 staia = 12 quartari	=	lt. 75.5544
Staia = 96 boccali	è	" 25,1848
Quartaro	=	" 6,2960
Boccale	=	" 0,7870

MISURE di PESO (o di capacità per aridi)

MOGGIO = 8 stari = 32 quartaro	=	Kg. 146,2343
Stara = 128 metà = 512 quartini	=	" 18,2793
Quartaro	=	" 4,5698
Metà (o meta)	=	" 1,1605
Quartini	=	" 0,2856

la Mina era uguale a 2 quartari
 lo Staro " " a 2 mane

Titolo in cui si designa attualmente una delle dignità Capitolari. Anticamente era l'appellativo generico (da PRIMIS in CERA, ossia il I° elencato sulla tavoletta cerata contenente i nomi dei propri dipendenti.) attribuito ai capi dei vari uffici dell'amministrazione Imperiale Bizantina, da cui passò anche nella vita della Chiesa per indicare due dei più alti funzionari addetti alla Corte PONTIFICIA, il P. Notariorum, ed il P. Defensorum. (cioè Palatino e Giudice) Nel Medio Evo si designò con tale carica l'ecclesiastico che nel capitolo presiedeva i chierici minori, con la funzione di vigilarli nel servizio divino e di istruirli unitamente a tutti gli altri membri del capitolo, nel canto corale, per cui sovente trovasi designato anche col titolo di precettore o di primo cantore.

D E C U M A N I

Particolare ceto della Chiesa Milanese e di qualche altra città della Lombardia, così detti dalle d e c i m e che raccoglievano.

Se ne attribuiscono generalmente l'origine a Sant'Ambrogio ; nell'VIII - IX secolo li troviamo a Milano addetti a varie chiese, talora fino a cento.

I DECUMANI, costituivano un corpo di Cappellani senza cure d'anime, che prestavano i loro uffici a richiesta.

Nel secolo XI fu loro imposto di condurre vita canonica, per adeguarli alla disciplina di tutto il clero.

Cominciata ben presto la loro decadenza, nel sec.XVI furono soppressi definitivamente da San Carlo Borromeo.

La cattedrale di Milano ne aveva 12 ed il primo - con il titolo di PRIMICERIO - e talvolta anche di SUBEPISCOPO - era investito di un'autorità piuttosto ampia come capo del clero cittadino, godendo di una giurisdizione in foro interno corrispondente a quella di PENITENZIERE MAGGIORE.